



NOVITA' DI BILANCIO 2018

La tassazione dei dividendi

07 / 03 / 2019

Relatore: Fabio Cigna

OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti

- ❖ Azioni proprie
- ❖ Obbligazioni
- ❖ Finanziamenti infruttiferi
- ❖ Strumenti finanziari derivati
- ❖ Utili percepiti da soggetti IRES
- ❖ Utili percepiti da associati in partecipazione
- ❖ Periodo transitorio (2018 – 2022)

Novità Legge di bilancio 2018

- Articolo 1, comma 999 e seguenti Legge di bilancio 2018
- Per tutte le partecipazioni, qualificate e non qualificate, la tassazione dei dividendi è al 26% a titolo d'imposta
- Si applica sui dividendi percepiti dal 01/01/2018
- E' previsto un periodo transitorio (*quinquennio 2018 – 2022*)

Partecipazioni qualificate e non qualificate

- Articolo 67 comma 1 lettere c e c-bis TUIR

Sono **partecipazioni qualificate** quelle che *rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio **superiore al 5% o al 25%**, a seconda che si tratti di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.*

Al di sotto di tali soglie si considerano **partecipazioni non qualificate**

Partecipazioni qualificate e non qualificate

- Per effetto della Legge di bilancio 2018 si è uniformato il regime di tassazione degli utili qualificati con gli utili non qualificati, percepiti da persone fisiche che detengono la partecipazioni al di fuori del reddito d'impresa (reddito di capitale) assoggettandoli tutti a medesima tassazione con aliquota del 26%

Utili percepiti da persone fisiche non imprenditori

Ante Legge di bilancio 2018 gli utili erano tassati

PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

- Nel limite del 40% per gli utili fino al 31.12.2007
- Nel limite del 49,72% per $01.01.2008 \leq \text{utili} \leq 31.12.2016$
- Nel limite del 58,14% per $01.01.2017 \leq \text{utili} \leq 31.12.2017$

PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

- Sul 100% con ritenuta a titolo d'imposta del 26%

Con la Legge di bilancio 2018 tutti gli utili percepiti da persone fisiche non imprenditori scontano la ritenuta al 26% a titolo d'imposta

Utili percepiti da società di persone e impr. individuali

Concorrono alla determinazione del reddito imponibile indipendentemente dal tipo di partecipazione, ai sensi dell'articolo 59 TUIR (modificato da DM 02/04/2008 per 49,72% - IRES 27,50% e modificato da DM 26/05/2017 per 58,14% - IRES 24%)

- Nel limite del 40% per gli utili fino al 31.12.2007 (IRES 33%)
- Nel limite del 49,72% per $01.01.2008 \leq \text{utili} \leq 31.12.2016$
- Nel limite del 58,14% per gli utili dal 01.01.2017

Gli utili percepiti in regime d'impresa non sono soggetti al ritenuta a titolo d'imposta al 26% (art. 27 comma 1 DPR 600/73)

Utili percepiti da soggetti IRES

Ai sensi dell'articolo 89 comma 2 del TUIR (PEX), i dividendi distribuiti a soggetti IRES (residenti) concorrono alla determinazione del base imponibile dei soggetti percettori solo per il 5% del dividendo percepito.

Sugli utili percepiti dai soggetti IRES non si applica la ritenuta alla fonte

Periodo transitorio (2018 – 2022)

- Le novità in tema di tassazione dei dividendi introdotte dalla Legge di bilancio 2018 si applicano sui dividendi percepiti dal 01.01.2018, senza considerare la data della delibera di distribuzione
- Per effetto del regime transitorio, per le distribuzioni di utili, derivanti da partecipazioni qualificate, deliberate nel quinquennio 2018 – 2022, per gli utili formati entro il 31.12.2017, continua ad utilizzarsi le disposizioni del DM 26/05/2017 (*limite del 40% per gli utili formati fino al 31.12.2007; 49,72% per utili formati dal 01.01.2008 al 31.12.2016; 58,14% per gli utili formati dal 01.01.2017 al 31.12.2017*)

Periodo transitorio

Percipiente	Partecipazioni in società residenti in Italia		
	Utili formatisi fino al 31.12.2016	Utili formatisi dall'1.1.2017	Utili formatisi dall'1.1.2018
Persone fisiche non imprenditori	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26%, operata sul 100% dell'utile	Partecipazioni non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26%, operata sul 100% dell'utile	Partecipazioni qualificate e non qualificate: ritenuta a titolo d'imposta del 26%, operata sul 100% dell'utile
	Partecipazioni qualificate: imponibili nel limite del 40% o del 49,72%	Partecipazioni qualificate: imponibili nel limite del 58,14%	
Società di persone commerciali	Imponibili nel limite del 40% o del 49,72%	Imponibili nel limite del 58,14%	
Società di capitali ed enti commerciali	Imponibili nel limite del 5%		
Enti non commerciali	Imponibili nel limite del 77,74%	Imponibili per il 100%	

Percezione dividendi partecipazioni qualificate pers.fisiche

Percezione dividendi	Data delibera	Formazione utili	Tassazione %	
2017	30/04/2017	2008 - 2016	49,72%	Ante 2018
2018	30/04/2018	2017	58,14%	Transitorio 2018-2022
		2008 - 2016	49,72%	
2018	15/12/2017	2008 - 2016	26% oppure 49,72%	letterale
				prassi
2019	30/04/2019	2018	26% secca	Nuova norma
2019	30/04/2019	2018	26% secca	Nuova norma
		2017	58,14%	Transitorio 2018-2022
2023	30/04/2023	qualsiasi	26% secca	Nuova norma



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per informazioni di carattere generale: info@opendotcom.it

Per quesiti relativi a Analisi di Bilancio: bilanciodotcom@opendotcom.it

Sito: www.opendotcom.it

OPEN Dot Com

Società dei Dottori Commercialisti